

# LAGO MAGGIORE, REGOLAZIONE ARTIFICIALE DI QUOTA E DIRITTO INTERNAZIONALE, QUALCHE RIFLESSIONE IN PROSPETTIVA SVIZZERA

*La possibilità, a titolo sperimentale nel corso di cinque anni, di potere raggiungere sul Lago Maggiore il + 1.5 m estivo dallo zero idrometrico di Sesto Calende, deciso in dicembre dall'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, evidenzia la fragilità della struttura istituzionale di cooperazione internazionale in ambito di gestione delle acque del lago, protezione dalle alluvioni e navigazione tra Svizzera, Italia ed Unione Europea. Una riflessione quale punto di partenza? di Niccolò Salvioni, Locarno, Lago Maggiore, Svizzera – (v15 20.01.2022) – v2 19 marzo 2022.*

## Sommario

|              |                                                                                                                                    |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>     | <b>Un caso Internazionale?</b>                                                                                                     | <b>2</b> |
| a)           | Il contesto istituzionale                                                                                                          | 2        |
| b)           | La deliberazione di sopralzo estivo dallo zero idrometrico sperimentale allineato a 150 cm comunicata da ADBPO il 22 dicembre 2021 | 3        |
| c)           | Gli enti elvetici a cui l'Autorità di bacino fa riferimento nel Piano di gestione delle acque                                      | 7        |
| d)           | Il contesto della decisione di -ulteriore- sopralzo artificiale sperimentale del livello del lago Maggiore                         | 8        |
| <br><b>2</b> | <br><b>Qualche riflessione sulla struttura normativa pubblica internazionale e bilaterale italo-svizzera in materia di acque</b>   |          |
| a)           | Le Convenzioni                                                                                                                     | 10       |
| b)           | Excursus: in particolare, sulla regolamentazione internazionale italo - svizzera della navigazione interna subalpina               | 14       |
| c)           | Conclusioni                                                                                                                        | 16       |

\*\*\*



La diga traversa della Miorina sul fiume Ticino sub-lacuale a Golasecca (VA), gestita dal Consorzio del Ticino, Milano, ripresa da valle, con risalto sulla Conca di navigazione gestita da AIPo, Parma.

## 1 Un caso Internazionale?

### a) Il contesto istituzionale

Relativamente allo **sviluppo storico dei rapporti italo-svizzeri** nella gestione del Lago Maggiore ed in particolare la quota del lago, è utile fare riferimento al documento *“Elementi per definire un quadro di riferimento per rafforzare e approfondire le relazioni di cooperazione tra Italia e Confederazione Svizzera in materia di gestione delle acque transfrontaliere del bacino del Ticino anche in attuazione della dichiarazione congiunta del 13 settembre 2007”*, verosimilmente redatto dalla Confederazione elvetica, in particolare il capitolo *“Altri verbali relativi ad incontri fra delegazioni italiane e svizzere in ordine ai problemi di regolazione del lago Maggiore dal 1943 al 1988”* in fine.

[http://www.adbpo.it/PAI/Attuazione\\_del\\_Piano/Piani\\_Laminazione/ANNESI/Lago\\_Maggiore/Quadro\\_Riferimento\\_Acque\\_Italo-svizzere.pdf](http://www.adbpo.it/PAI/Attuazione_del_Piano/Piani_Laminazione/ANNESI/Lago_Maggiore/Quadro_Riferimento_Acque_Italo-svizzere.pdf)

Il **Bacino idrografico del Po** interessa il territorio di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Veneto e si estende anche a porzioni di territorio francese e svizzero. In larga parte la perimetrazione dell'ambito di competenza coincide con il confine del bacino idrografico. Le differenze sono state introdotte per tenere conto di particolari esigenze amministrative. Ha una superficie, in territorio italiano di 82'788 Km<sup>2</sup>, e complessiva di 86'859 Km<sup>2</sup>, considerando le parti imbrifere estere in Svizzera (in particolare i Cantoni Ticino e Grigioni) e Francia.

Il **Lago Maggiore** a sua volta è alimentato da un bacino imbrifero vasto di circa 6'599 Km<sup>2</sup> diviso quasi a metà tra Italia (con 3'229 km<sup>2</sup>, il 49 %) e Svizzera (con il 3'370 km<sup>2</sup>, il 51 %), mentre il lago di si trova per l'80% in territorio italiano e il 20% svizzero. Dunque, a seconda delle precipitazioni, il Lago Maggiore è alimentato -approssimativamente- per il 51 % dal bacino imbrifero svizzero e per il 49 % da quello italiano ed è caratterizzato dalla presenza di una trentina di invasi artificiali per complessivi 600 milioni di m<sup>3</sup> d'acqua.

Il Lago maggiore ha una superficie di 212 km<sup>2</sup>, di cui 170 su territorio italiano (80%) e di restanti 42 km<sup>2</sup> (20%) su territorio svizzero è il secondo lago italiano per estensione. Lungo 54 km (la maggiore tra i laghi italiani), con larghezza massima di 10 km ed un perimetro di 170 km<sup>2</sup> e volume d'acqua contenuto di circa 37.5 miliardi di m<sup>3</sup>, ha un tempo teorico di ricambio di quattro anni.

Nel 2013 la popolazione residente nel bacino imbrifero del Lago Maggiore era di circa 670'000 abitanti.

L'unico emissario è il fiume Ticino sub lacuale che fluisce dal Lago a Sesto Calende. La precipitazione media sul bacino è di 1700 mm di cui al lago arrivano 1400 mm. La portata media pubblicata dal Servizio Idrografico per il periodo 1921-1984 è pari a 295 m<sup>3</sup> /s.

La costruzione della **diga di regolazione della traversa della Miorina** a Golasecca (dopo Sesto Calende) da parte del Consorzio del Ticino è iniziata nel novembre del 1938 e terminata nel 1942. Ha permesso l'utilizzazione della notevole capacità di invaso del lago stesso per integrare con le "acque nuove" le risorse a disposizione delle utenze agricole di valle e per incrementare la produzione di energia elettrica.

Il **Consorzio del Ticino**, con sede a Milano, è Ente Pubblico autonomo non economico istituito nel 1928 è responsabile della costruzione, manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore tramite la **diga traversa della Miorina** e del coordinamento e la disciplina dell'esercizio delle utilizzazioni di tale opera regolatrice. La diga si trova a Golasecca sul fiume Ticino sub-lacuale, dopo Sesto Calende. I limiti di oscillazione del lago sono stati stabiliti nel Disciplinare di Concessione del 24 gennaio 1940 e nel R.d. 6 giugno 1940 n. 3344, tra il

massimo di +150 cm e il minimo di - 50 cm rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende, con un'escursione di 2 m. Il volume regolato è di 424 milioni di m<sup>3</sup> e le portate medie annue comprese le acque nuove sono di 127 m<sup>3</sup>/s nel periodo invernale e 80 m<sup>3</sup>/s in quello estivo.

[http://www.adbpo.it/PAI/Attuazione\\_del\\_Piano/Piani\\_Laminazione/ANNESSI/Lago\\_Maggiore/Quadro\\_Riferimento\\_Acque\\_Italo-svizzere.pdf](http://www.adbpo.it/PAI/Attuazione_del_Piano/Piani_Laminazione/ANNESSI/Lago_Maggiore/Quadro_Riferimento_Acque_Italo-svizzere.pdf)

Lo zero idrometrico di Sesto Calende, per convenzione è posto a 193.016 m/slm.

(Cfr. Scheda PDF “Regolazione del Lago Maggiore”)

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/pericoli-naturali/dossier/regolazione-livelli-lacustri/principali-regolazioni-lacuali.html>

Il **fiume Ticino sub-lacuale**, quale unico emissario dal Lago Maggiore, è il terzo fiume italiano per superficie di bacino dopo il Tanaro e l'Adda, ma è quello di gran lunga quello ricco d'acqua in ogni stagione. Il contributo idrico e il regime del Ticino sono determinanti per il Grande fiume Po, rappresentandone dal 20% al 50% della portata.

L' **Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po** è un Ente pubblico non economico italiano, che opera sotto la vigilanza del *Ministero della Transizione Ecologica (MITE)* di Roma, istituito con la Legge 221/2015 che ha accorpato le preesistenti Autorità di bacino del Fissero-Tartaro Canabianco, del Reno, dei bacini romagnoli, del Conca-Marecchia e del Fiume Po.

L'Autorità di bacino è luogo di intesa unitaria e sinergia operativa fra tutti gli organi istituzionali interessati alla salvaguardia e allo sviluppo del bacino padano, caratterizzato da complesse problematiche ambientali.

L' Organo di indirizzo politico dell'autorità di bacino Po è la **Conferenza Istituzionale Permanente**, composta dai Ministri della *Transizione Ecologica*, delle *Infrastrutture*, dei *Beni Culturali*, delle *Politiche Agricole*, dal *Dipartimento di Protezione Civile nazionale*, dai *Presidenti delle Regioni del distretto* e dal *Presidente della Provincia Autonoma di Trento*.

L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha sede a Parma, ove si è insediata nell'autunno del 1990.

<https://adbpo.gov.it/chi-siamo/>

La **Conferenza Operativa** è organo di consulenza della *Conferenza Istituzionale Permanente*, ed è composto dai funzionari designati dalle Amministrazioni statali e regionali rappresentate, nonché da eventuali esperti di elevato livello scientifico per i vari settori di interesse.

<https://adbpo.gov.it/conferenza-istituzionale-permanente/>

**b) La deliberazione di sopralzo estivo dallo zero idrometrico sperimentale allineato a 150 cm comunicata da ADBPO il 22 dicembre 2021**

Sul sito dell'**Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, il 22 dicembre 2021, è apparsa la notizia “Lago Maggiore, l'Autorità Distrettuale ottiene di regolarne il livello da 1,25 mt a 1,50 mt per i prossimi 5 anni”.

<https://adbpo.gov.it/lago-maggiore-lautorita-distrettuale-ottiene-di-regolarne-il-livello-da-125-mt-a-150-mt-per-i-prossimi-5-anni/>

Nel **comunicato stampa del 22 dicembre 2021** il Bacino Distrettuale del Fiume Po rileva che “un particolare focus dei rappresentanti degli enti presenti è stato dedicato al Lago Maggiore. La sperimentazione fino ad oggi era tarata a quota 1,25 mt e d'ora in poi si attesterà ad un massimo di 1.50 mt nella fase di regolazione idrometrica del lago. Una regolazione voluta da

ADBPO e condivisa con le Regioni che in taluni casi specifici di estremo stress idrico ha già consentito concretamente, negli ultimi anni, di poter garantire risorsa idrica indispensabile ai territori di valle anche nei momenti di prolungata siccità.”

Il comunicato continua: “Nel corso dell’incontro l’Autorità Distrettuale ha chiesto ed ottenuto dalla Conferenza Istituzionale Permanente la prosecuzione della regolazione estiva dei livelli del Lago Maggiore nel quinquennio 2022-2026; gestione mirata delle quote idrometriche che, grazie alla **traversa della Miorina, governata dal Consorzio del Ticino**, riveste un’importanza estremamente strategica per la regolazione dei livelli e per la costituzione di una **scorta idrica strategica** a disposizione del territorio distrettuale di valle. **Distrettuale perché non riguarda il solo Ticino sublacuale, ma svolge anche un importante ruolo per rendere disponibili risorse idriche nell’intera area del distretto del fiume Po**, in particolare durante gli eventi siccitosi e di scarsità idrica. Inoltre l’ADBPO sottolinea come la gestione del Lago Maggiore, nella parte perlacuale, **coinvolge anche alcune aree ricadenti nella Confederazione Elvetica, che ha comportato un’azione particolarmente attiva da parte dell’Organismo bilaterale Italo-Elvetico.**”

In una seduta di votazione della Conferenza Istituzionale permanente convocata presso l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (ADBPO) – MITE, sembra all’unanimità, sono stati approvati il **Piano Gestione Acque** e **Piano e il Piano Gestione Rischi Alluvioni** del distretto idrografico del Fiume Po per i prossimi sei anni.

La decisione relativa al possibile innalzamento sperimentale fino a 1.5 m del livello del lago è stata adottata dalla Conferenza istituzionale permanente, di cui la Svizzera non fa parte. Parallelamente alla decisione che concerne il Lago Maggiore, la Conferenza istituzionale permanente ha approvato:

- il **Piano di Gestione del distretto idrografico**, strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE “che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”:

<https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/>

[https://pianoacque.adbpo.it/wp-content/uploads/2021/12/delibera\\_4\\_PdGPo2021.pdf](https://pianoacque.adbpo.it/wp-content/uploads/2021/12/delibera_4_PdGPo2021.pdf)

e,

- il **Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA)**, basato dalla Direttiva Europea 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, che ha dato avvio ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni.

<https://pianoalluvioni.adbpo.it/>

[https://pianoalluvioni.adbpo.it/wp-content/uploads/2021/12/Delibera\\_5\\_PGRAPo.pdf](https://pianoalluvioni.adbpo.it/wp-content/uploads/2021/12/Delibera_5_PGRAPo.pdf)

La dimensione pianificatoria e complessità sia del **piano di gestione** sia del **piano alluvioni**, data la vastità del bacino idrografico del Po, è enorme, e deve avere determinato un lavoro di analisi e preparazione altrettanto intenso da parte dei diversi enti preposti e di ADBPO.

Inizialmente, nonostante la mia ricerca nei molteplici documenti dei più diversi formati pubblicati il 22 di dicembre u.s. sul sito di ABDPO, la delibera d’innalzamento a 1.5 m del livello del lago non l’ho trovata.

Sia il comunicato Stampa, sia quanto pubblicato sul sito di ABDPO, non permettevano di trovare la risoluzione relativa.

In seguito, nel contesto della convocazione del 19 gennaio 2022 alla videoconferenza indetta dalla Regione Piemonte per il 20 gennaio per inquadrare tecnicamente la questione, è stato fatto esplicito riferimento alla Risoluzione No. 7/2021 del 20 dicembre 2021 della ADBPO relativa all' *"Approvazione del proseguimento della sperimentazione della regolazione estiva dei livelli del Lago Maggiore nel quinquennio 2022 – 2026"*:

<https://adbpo.gov.it/archiviodelibere/deliberazione-n-7-del-20-12-2021-approvazione-del-proseguimento-della-sperimentazione-della-regolazione-estiva-dei-livelli-del-lago-maggiore-nel-quinquennio-2022-2026/>

Questo è dunque il documento che contiene la delibera relativa alle basi del futuro assetto sperimentale delle quote del Lago Maggiore.

È interessante constatare che nella delibera non si fa accenno alla *Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere (CIPAIS)* né alla *Commissione internazionale per la regolazione del Verbano (Lago Maggiore)* e del Ceresio (Lago di Lugano) né alla *Commissione italo svizzera per la pesca (CISPP)*. A proposito di questi organismi si rinvia alla loro descrizione al capitolo 1 c) qui sotto.

Nella risoluzione 7, a pagina 4, si dà atto che:

*"con Decreto Direttoriale n. 193/STA del 19 aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha riattivato l'Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sulla regolazione del Lago Maggiore, con funzioni di scambio informativo in materia di regolazione ed accumulo delle risorse idriche, nominando due esperti per la parte italiana;"*

Questo **"Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sulla regolazione del lago maggiore"** non sembra rientrare nelle commissioni convenzionali menzionate da ADBPO quali attori coinvolti nel piano delle acque. Dal "Parere formale" allegato alla delibera 7 sembra che sia composto di 3 membri di designazione svizzera e 4 membri di designazione italiana. L'Organismo di consultazione bilaterale sembra non poggiare su una base legale formale internazionale. A meno che non si faccia riferimento alla Convenzione del 1956 tra la Svizzera e l'Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano, che, però, non fa riferimento al Lago Maggiore e dunque non sarebbe materialmente applicabile e -comunque- ove l'organismo regolante viene chiamato "Commissione" ed è composto di 6 membri, 3 per parte.

Probabilmente si tratta di una sorta di "organo amministrativo internazionale misto", privo di base normativa legislativa convenzionale e di base legale formale.

Eppure, l'entrata in vigore o meno della sperimentazione fino agli 1.50 m, nella Deliberazione 7, viene fatta dipendere dall'esito di determinazioni o indicazioni di questo organo misto:

infatti, a pagina 5 della delibera 7, si legge:

*"- in attesa delle determinazioni o indicazioni dell'Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sulla regolazione del Lago Maggiore concernenti il proseguimento dell'attività di sperimentazione di nuovi livelli di esercizio del Lago Maggiore, con Deliberazione n. 1/2021 del 22 giugno 2021, questa Conferenza ha consentito l'esercizio della regolazione lacuale per la stagione estiva 2021, in continuità con il quinquennio precedente, secondo le regole già adottate mediante il Protocollo di sperimentazione assumendo come limite massimo il livello di +1,25 m elevabile a +1,35 m in relazione agli scenari di severità idrica da verificarsi a scala di distretto idrografico."*

mentre, a pagina 6, ancora, si legge:

*"- in esito a specifici incontri tenutisi in data 23 giugno 2021, 13 ottobre 2021 e da ultimo in data 3 dicembre 2021, l'Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico, esaminata la documentazione relativa alla sperimentazione sino ad ora effettuata, ha espresso il parere, allegato alla presente Deliberazione, con il quale esprimendosi favorevolmente in ordine ai"*

*risultati della sperimentazione condotta nel quinquennio 2015-2020 ha tuttavia espresso la richiesta di ulteriori approfondimenti da svilupparsi nel corso del proseguimento, per un nuovo quinquennio, della sperimentazione della regolazione estiva.”*

Mentre, per finire, L'autorità di Bacino, all'art. 1, ha deliberato:

*1. È consentita la prosecuzione dell'attività di sperimentazione di nuovi livelli per il quinquennio 2022 – 2026 di esercizio del Lago Maggiore, necessario a completare le verifiche degli effetti sull'ambiente perilacuale e sub lacuale indotti da ulteriori incrementi supplementari del livello massimo di regolazione del lago, nel periodo dal 15 marzo al 15 settembre, dal valore attuale di +1,25 m (194,26 m s.l.m.) sulla base delle indicazioni contenute nel parere dell'Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico sulla regolazione del Lago Maggiore della proposta di sperimentazione reso in data 3 dicembre 2021 allegato alla presente deliberazione.*

*(...)*

*3. Di prevedere in particolare, nell'ambito della sperimentazione, di consentire, se del caso ed in esito agli approfondimenti che saranno condotti, l'esercizio della regolazione estiva dei livelli lacuali anche con livelli progressivamente superiori rispetto a quelli effettivamente sperimentati nel quinquennio 2015-2020, nel periodo 15 marzo – 15 settembre.”*

Dunque, la sperimentazione oltre i +1,25 m (e dunque fino ai + 1,50), è stata prevista, ma non ancora autorizzata, “se del caso ed in esito agli approfondimenti che saranno condotti”. La delibera non indica chi deve svolgere questi “approfondimenti”. A pagina 6 della deliberazione 7 del 20 dicembre 2021, ad ogni modo, si precisa che:

*“(...) l'Organismo di consultazione bilaterale italo-elvetico, esaminata la documentazione relativa alla sperimentazione sino ad ora effettuata, ha espresso il parere, allegato alla presente Deliberazione, con il quale esprimendosi favorevolmente in ordine ai risultati della sperimentazione condotta nel quinquennio 2015-2020 ha tuttavia espresso la richiesta di ulteriori approfondimenti da svilupparsi nel corso del proseguimento, per un nuovo quinquennio, della sperimentazione della regolazione estiva.”*

e più sotto:

*“che sia opportuno prevedere in particolare, nell'ambito della sperimentazione, la possibilità di consentire, se del caso ed in esito agli approfondimenti che saranno condotti, l'esercizio della regolazione estiva dei livelli lacuali anche con livelli progressivamente superiori rispetto a quelli effettivamente sperimentati nel quinquennio 2015-2020, nel periodo 15 marzo – 15 settembre”*

Da ciò sembra di potere comprendere che la sperimentazione oltre +1,25 m e fino ai + 1,50, sarà, se del caso, effettuata, dopo gli approfondimenti ancora da svolgere dall'**Organismo - amministrativo- di consultazione bilaterale italo-elvetico**. Approfondimenti che non ci sono ancora. Dunque, tale sperimentazione, condizionale, potrebbe anche neppure avere luogo in futuro, mentre attualmente non ne sono -ancora- date le premesse.

c) Gli enti elvetici a cui l'Autorità di bacino fa riferimento nel Piano di gestione delle acque

Sul sito dell'autorità di bacino, relativamente agli attori coinvolti, relativamente al **Piano Gestione Acque**, si indicano i seguenti attori (una sessantina):

[https://www.adbpo.it/PianoAcque2021/PdGPo2021\\_22dic21/Elaborato\\_10\\_AutoritaCompetent\\_i\\_22dic21/](https://www.adbpo.it/PianoAcque2021/PdGPo2021_22dic21/Elaborato_10_AutoritaCompetent_i_22dic21/)

e, a pagina 2 dell'introduzione, si legge:

*“I rapporti interistituzionali esistenti con gli Stati esteri in cui ricadono porzioni del bacino padano riguardano la Francia e la Confederazione Svizzera, per la quale si citano tra le Autorità competenti la **Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere (CIPAIS)** e le **Commissioni internazionali per la regolazione del Verbano (Lago Maggiore) e del Ceresio (Lago di Lugano)** e la **Commissione italo svizzera per la pesca (CISPP)** in merito alla gestione della pesca nelle acque italo-svizzere.”*

Di questi tre enti, contrariamente agli altri, non viene indicato il recapito né come questi siano stati in qualche modo coinvolti.

Va rilevato che a **Commissione internazionale per la regolazione del Verbano (Lago Maggiore) e del Ceresio (Lago di Lugano)** non si riunisce più da anni, non risulta abbia delegati né che possa essere stata consultata. Questa, si basava sulla **Convenzione tra la Svizzera e l'Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano**, del 17 settembre 1955:

[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1958/258\\_264\\_270/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1958/258_264_270/it)

e concerneva appunto la regolazione del Lago di Lugano che periodicamente generava danni importanti alle regioni rivierasche del Lago Ceresio, non del Lago Maggiore. La convenzione prevedeva infatti una “*Commissione di Sorveglianza*” di 6 membri (3 per parte), con compito di approvare i lavori di correzione ed in seguito di vigilare sul rispetto del regolamento di regolazione dello sbarramento del fiume Tresa.

Dal canto suo la **Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere (CIPAIS)** è basata sulla Convenzione con l'Italia sulla protezione delle acque del 20 aprile 1972:

<http://admin.ch/opc/it/classified-compilation/19720322/201305310000/0.451.41.pdf>

<http://www.cipais.org/modules.php?name=cipais&pagina=commissione>

Come si evince dalla stessa convenzione, la competenza della Commissione istituita consiste nel “*collaborare strettamente per proteggere dall'inquinamento le acque superficiali e sotterranee italo-svizzere*”.

Storicamente, negli anni '70 sussisteva un'emergenza inquinamento internazionale, come anche descritto dalla testimonianza di Piero Chiara nella propria prefazione al “*Portolano del Lago Maggiore*” di Luca M. Venturi del 1979. Situazione che, grazie al progressivo intervento ed impegno delle competenti autorità italo-svizzere, è molto migliorata.

Tale commissione non ha dunque competenze decisionali esplicite in ambito di quote di lago o comunque di flussi o quote di acque, oltre la sua origine convenzionale volta esclusivamente alla loro protezione dell'inquinamento.

La **Commissione italo svizzera per la pesca (CISPP)** dal canto suo, deriva dalla Convenzione del 19 marzo 1986 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere:

[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1989/539\\_539\\_539/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1989/539_539_539/it)

<http://www.cispp.org/>

e concerne dunque unicamente la pesca, non il livello dei laghi, se non quando l'alterazione di questi sia suscettibile di incidere sulla fauna ittica o la sua riproduzione in determinati periodi dell'anno.

d) Il contesto della decisione di -ulteriore- sopralzo artificiale sperimentale del livello del lago Maggiore

È interessante a questo proposito considerare quanto riportato nella pubblicazione N. 27 del *Consorzio del Ticino* del luglio 2010 ad opera del Dott. Ing. Maurizio Gandolfo ove egli riporta il piano generale della regolazione del lago del 1924:

*"La regolazione del lago Maggiore trae origine dal piano Fantoli, che fissava nel 1924 i seguenti punti fondamentali:*

- *Le opere da costruire all'incile del Ticino devono avere esclusivamente la funzione di regolazione del lago ben distinta dallo sfruttamento industriale del primo tronco del fiume;*
- *La regolazione deve essere contenuta entro i limiti di + 1,00 e -0,50 m sullo zero di Sesto Calende;*
- *La derivazione dal lago regolato deve mettere a disposizione nel fiume fino a un massimo di 200 m<sup>3</sup>/sec anche negli stati depressi dello svaso lacuale;*
- *Non si deve alterare, anzi perseguirne un anche modesto ma sicuro miglioramento, il regime di piena del lago e del fiume, così da rispettare nel modo più assoluto i grandi interessi costituiti."*

*(pubblicazione n °18 pag. 10)"*

La nuova decisione adottata dalla *Conferenza Istituzionale permanente* segue quella presa sempre -sperimentalmente- il 6 maggio 2019. In tale occasione il segretario generale dell'Autorità di Bacino aveva stabilito:

*"(...) si autorizza il Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore a procedere al sovralzo estivo, fino alla data del 15 settembre 2019, del livello del Lago Maggiore sopra il livello di massima regolazione fissato dal comma 4 dello stesso articolo I e fino a + m.1,35 sullo zero idrometrico di Sesto Calende (...)"*

[https://adbpo.gov.it/wp-content/uploads/2019/08/96\\_06.05.2019.pdf](https://adbpo.gov.it/wp-content/uploads/2019/08/96_06.05.2019.pdf)

Dopo questa decisione di ulteriore sopralzo, che aveva suscitato anche dure prese di posizione sulla stampa in particolare da parte del comune di Verbania, dopo il 15 settembre 2019 non risulta che ve ne siano state ulteriori formali, prima di quella qui menzionata del dicembre 2021 dall'Autorità distrettuale di bacino.

La decisione di un ulteriore innalzamento -condizionale- del livello massimo del lago è stata questa volta adottata nel dicembre scorso, non più dal *Segretario Generale* dell'Autorità di bacino, bensì dalla *Conferenza istituzionale Permanente*, nel contesto della risoluzione 7/2021

menzionata in precedenza. Non si sa se vi fossero dei contrari: nel comunicato stampa sono stati elencati membri favorevoli.

Questa nuova decisione modifica di poco la situazione sperimentale del 2021, ritenuto che da quest'anno l'autorità di bacino potrebbe -dopo le gli approfondimenti dell'Organismo di consultazione italo-elvetico- autorizzare il Consorzio del Ticino, quale gestore della traversa della Miorina, a consentire, se del caso, un livello del lago massimo di 1.50 m sopra lo zero idrometrico, senza più differenze (riduzioni di livello) stagionali, aumentando dunque il livello dai 135 cm dell'anno scorso (se si considera la decisione precedente del 6 maggio 2019) a 150 cm.

Per rendere l'idea, in questi periodi il lago è a 7 cm sopra il "zero idrometrico".

A Locarno in questi periodi il livello è a 192.75 m/slm, ciò significa che analogamente, aggiungendo 1.43 m al livello attuale del lago possiamo ipotizzare il livello che potrà essere raggiunto contenendo il lago a 1.50 m dallo zero altimetrico.

La quota permessa -a titolo sperimentale- in precedenza prevedeva una eccezione alla possibile altezza massima di 1.50 m nel periodo tra marzo e ottobre, permettendo così, durante il periodo estivo, di mantenere un'altezza inferiore, volta a non invadere gli spazi delle spiagge lacuali, oltre che per altri motivi.

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/pericoli-naturali/dossier/regolazione-livelli-lacustri/principali-regolazioni-lacuali.html>

Rappresentazioni istantanee di quote del Lago Maggiore si possono trovare nei seguenti siti:

<https://www.hydrodaten.admin.ch/it/2022.html>

<https://www.oasi.ti.ch/web/dati/idrologia.html>

<https://www.astrogeo.va.it/idro/idro.php>

<https://www.laghi.net/homepage.aspx?tab=3&subtab=2&idlago=3>

<https://www.meteolivevco.it/livello-lago-maggiore/>

Occorre rilevare che, essendo l'acqua fluida, a seconda delle condizioni metereologiche e del luogo della misurazione sul lago Maggiore, vi possono essere differenze di quota anche notevoli, di svariate decine di centimetri. Ciò non solo a seconda della portata degli immissari, per esempio in caso di piena, ma anche del vento. Si stima che il tempo di propagazione dell'onda a valle dall'immissario fiume Ticino (Cantone Ticino) fino alla Miorina sia stimato in 11 ore, quello del fiume Maggia in 9 ore, del Tresa 7 ore e del Toce 6 ore.

Inoltre, essendo la misurazione effettuata dall'idrometro di Sesto Calende, nel contesto di un fiume (il Ticino Inferiore) già da qualche chilometro in "tiraggio" di discesa fluviale, ciò significa che il 1.50 m dallo zero idrometrico può corrispondere ad una contemporanea quota effettiva anche di diversi centimetri superiore, ad esempio, a Verbania.

Va rilevato che, a seguito dell'ampiezza del lago Maggiore, una sua crescita di un centimetro corrisponde ad un aumento di capienza di circa  $2.1 \cdot 10^6$  (2.1 milioni) di m<sup>3</sup> di acqua. Per fare un paragone, nella diga della Verzasca nel Cantone Ticino, vi sono normalmente 85.5 milioni di m<sup>3</sup> d'acqua.

I motivi evocati, non esaustivi, contro il sopralzo del livello del lago maggiore a 1.50 m sullo zero idrometrico di Sesto Calende, sono i seguenti:

- a) Assenza di un modello affinato di svasso preventivo del lago in caso di previsioni di precipitazioni intense estreme sul bacino imbrifero italiano e/o svizzero. Come ridurre la

- frequenza delle esondazioni a Locarno e Verbania, senza arrecare danni agli ecosistemi, salvaguardando al contempo la sicurezza della città di Pavia?
- b) Erosioni delle rive, sponde del lago e di canneti lacustri.
  - c) Perdita di parte delle spiagge, lidi e strutture turistiche a scapito del turismo e degli abitanti locali e dunque della garanzia di fruibilità delle strutture turistiche;
  - d) Problematica di accesso a natanti della navigazione pubblica e di quella privata da diporto da pontili, attracchi e darsene;
  - e) Interferenze con i ritmi di ecosistemi e zone umide protette;
  - f) La regolazione dei livelli può incidere sulla comparsa di alghe o schiume indesiderate, sulla riproduzione della fauna ittica o le condizioni di nidificazione dell'avifauna;
  - g) La regolazione dei livelli può incidere sullo sviluppo di zanzare nocive.
  - h) Aumento del tempo di concata e dunque di navigazione presso la conca di navigazione della Miorina per scendere o salire dal Lago Maggiore al fiume Ticino sub-lacuale, verso o in provenienza da Milano;

Va ricordato che il progetto transfrontaliero STRADA nel 2013 aveva iniziato ad affrontare il tema delle strategie di adattamento al cambiamento climatico per la gestione dei rischi naturali nel territorio transfrontaliero in modo composito ed articolato, prendendo in considerazione diversi elementi della pianificazione e della gestione territoriale.

[http://www.progettostrada.net/it\\_IT/home/progetto/Presentazione](http://www.progettostrada.net/it_IT/home/progetto/Presentazione)

Vediamo, ora, quali sono le disposizioni convenzionali internazionali che si applicano nei rapporti tra Svizzera ed Italia, per quanto concerne le acque.

## **2 Qualche riflessione sulla struttura normativa pubblica internazionale e bilaterale italo-svizzera in materia di acque**

### **a) Le Convenzioni**

Relativamente alle disposizioni elvetiche di regolazione delle acque è utile considerare quanto esposto da pagina 8 nella ricerca *“Piano d'azione della Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (CIP AIS) per il periodo 2019-2027,”* pubblicata il 2018 dalla *Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere*:

<https://www.cipais.org/modules.php?name=cipais&pagina=documenti>

In aggiunta a quanto ivi descritto osservo quanto segue.

La Confederazione elvetica non fa parte dell'Unione europea. Neppure la Repubblica e Cantone del Ticino, ne fa parte.

Gli accordi bilaterali I del 1999 e II del 2004 tra Confederazione elvetica e l'Unione europea non hanno integrato elementi europei a carattere di protezione delle acque o rischi di alluvioni, ambientali o di sviluppo della rete transeuropea di trasporti mediante navigazione interna.

Le relazioni internazionali della Repubblica e Cantone del Ticino e della Svizzera con l'Italia, per quanto riguarda l'aspetto delle acque e il loro uso, anche di navigazione, equivale dunque alla situazione di uno Stato europeo che si trova ai confini del territorio europeo. Come potrebbero essere, quale esempio, i rapporti tra Finlandia e Federazione Russa.

Se dunque le regolamentazioni europee non trovano applicazione nei confronti della parte di bacino del Po che si trova su territorio elvetico, occorre determinare quali disposizioni normative regolano i relativi rapporti interstatali.

Va rammentato che, in assenza di disposizioni europee o bilaterali applicabili, relativamente all'uso delle acque, sussistono diversi strumenti convenzionali, elaborati anche sotto l'egida delle Nazioni Unite, che trovano applicazione nei rapporti tra Svizzera e Italia.

Tra queste, senza volere essere esaustivo, cronologicamente e con indicazione del quadro di riferimento, quali disposizioni che hanno effetto diretto sul bacino idrografico svizzero del Lago Maggiore, sul Lago Maggiore svizzero stesso e dunque, indirettamente, quando non direttamente, anche sul bacino idrografico del Po, si possono annoverare:

- i. a 1921 – Società delle Nazioni – Convenzione internazionale di Barcellona sulla libertà di transito (per le navi marittime e d'acqua dolce) (Ratificata anche da Svizzera e Italia)  
[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/40/442\\_430\\_444/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/40/442_430_444/it)
- i. b 1921 – Società delle Nazioni – Statuto sulla libertà del transito (per le navi marittime e d'acqua dolce) (Approvato anche da Svizzera e Italia)  
[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/40/445\\_433\\_447/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/40/445_433_447/it)
- i. c 1921 - Società delle Nazioni – Dichiarazione che riconosce il diritto di battere bandiera agli Stati sprovvisti di litorale marittimo (Ratificata anche da Svizzera e Italia)  
[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/40/459\\_440\\_454/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/40/459_440_454/it)
- i. 1956 – Convenzione bilaterale - Convenzione tra la Svizzera e l'Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano (ratificata da Svizzera e Italia);  
[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1958/258\\_264\\_270/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1958/258_264_270/it)
- ii. 1971 – Convenzione multilaterale - Convenzione di Ramsar sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (ratificato da Svizzera ed Italia);  
[https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/1139\\_1139\\_1139/20160707/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-1139\\_1139\\_1139-20160707-it-pdf-a.pdf](https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1976/1139_1139_1139/20160707/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1976-1139_1139_1139-20160707-it-pdf-a.pdf)  
 Siti Ramsar, zone umide protette in Svizzera: 2 - Bolle di Magadino:  
<https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/biodiversita/info-specialisti/misure-per-conservare-e-promuovere-la-biodiversita/infrastruttura-ecologica/siti-ramsar.html>
- iii. 1972 – Nazioni Unite - Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Conferenza di Stoccolma);  
<https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>
- iv. 1972 – Convenzione bilaterale - Convenzione tra la svizzera e l'Italia sulla protezione delle acque (ratificata da Svizzera e Italia);

<http://admin.ch/opc/it/classified-compilation/19720322/201305310000/0.451.41.pdf>

- v. 1982 – Nazioni Unite - Convenzione di New York sul diritto del mare (ratificata da Svizzera e Italia);  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2009/416/it>
- vi. 1989 – Stati alpini e Comunità Economica Europea – Convenzione per la protezione delle Alpi (convenzione delle Alpi) (ratificata da Svizzera e Italia);  
<https://www.are.admin.ch/convenzione-alpi>
- vii. 1991 – Nazioni Unite - Convenzione di Eppau sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (ratificata da Svizzera e Italia);  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/610/it>
- viii. 1992.03.17 – Nazioni Unite - Convenzione di Helsinki sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (Water Convention) (ratificata da Svizzera e Italia);  
[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/835\\_835\\_835/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/835_835_835/it)
- ix. 1992.03.17 – Nazione Unite – Convenzione di Helsinki sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (Industrial Accidents Convention) (ratificata da Svizzera e Italia);  
<https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2005/142/20120307/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2005-142-20120307-it-pdf-a.pdf>
- x. 1992.05 – Nazioni Unite - Convenzione quadro New York sui cambiamenti climatici (ratificata da Svizzera e Italia);  
[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1052\\_1052\\_1052/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1052_1052_1052/it)
- xi. 1992.06.05 – Nazioni Unite - Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica (ratificata da Svizzera e Italia);  
<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920136/201701040000/0.451.43.pdf>
- xii. 1992.06.05 – Nazioni Unite - Conferenza di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo (Agenda 21);  
<http://www.un-documents.net/agenda21.htm>
- xiii. 1992 – Convenzione bilaterale - Convenzione fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (ratificata da Svizzera e Italia);  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/301/it>
- xiv. 1994 - Nazioni Unite - Convenzione di Parigi sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità (ratificata dalla Svizzera e Italia);  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/153/it>
- xiv.bis 1995 - Convenzione bilaterale – Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo.

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2000/275/it>

- xv. 1996 - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite - Accordo europeo di Ginevra sulle grandi idrovie d'importanza nazionale (ratificata dalla Svizzera e Italia);  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/938/it>
  
- xvi. 1998 – Nazioni Unite - Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (ratificata dalla Svizzera e Italia)  
<https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/diritto/info-specialisti/convenzione-di-aarhus.html>
  
- xvii. 1999 – Nazioni Unite – Protocollo di Londra su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (ratificato da Svizzera)  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/207/it>
  
- xviii. 2002 – Convenzione multilaterale di Ramsar - *Resolution VIII.11 - Valencia Guidelines of for the allocation and management of water for maintaining the ecological functions of wetlands: (Linee guida di Valencia per l'assegnazione e la gestione dell'acqua per il mantenimento delle funzioni ecologiche delle zone umide)*: di interesse l'art. 28: *“I flussi dovrebbero normalmente seguire il regime naturale il più fedelmente possibile per mantenere l'ecologia naturale. Questo può essere ottenuto mettendo in relazione la grandezza, la durata e i tempi dei rilasci o dei prelievi con i flussi nei vicini bacini di riferimento non regolamentati, il che richiederà un monitoraggio in tempo reale. Regole speciali di estrazione/rilascio dovrebbero essere definite per siccità, inondazioni e situazioni di emergenza. Nei casi in cui l'uso dominante della zona umida è l'agricoltura (ad esempio, l'agricoltura di recessione delle inondazioni), i flussi possono essere personalizzati per esigenze specifiche, come ad esempio dopo la piantagione di riso sulla pianura alluvionale.”* (tradotto dall'inglese d.r.)  
  
[https://www.informea.org/sites/default/files/decisions/ramsar/key\\_res\\_viii\\_01\\_e.pdf](https://www.informea.org/sites/default/files/decisions/ramsar/key_res_viii_01_e.pdf)
  
- xix. 2004 - The International Law Association's - *Berlin Rules on Water Resources* (Regole di Berlino sulle risorse d'acqua) – distinta di *droit coutumier* in materia di risorse d'acqua. Agli art. 12 (utilizzo equo) e 13 (determinazione dell'uso equo e ragionevole) o 43 (libertà di navigazione). Le Regole di Berlino indicano le raccomandazioni che dovrebbero determinare i diritti di tutte le nazioni confinanti a una quota equa delle risorse idriche, con ragionevole considerazione di fattori come gli usi abituali passati delle risorse e il bilanciamento delle esigenze e delle richieste delle varianti delle nazioni confinanti.  
[https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/legal\\_board/2010/annexes\\_ground\\_water\\_paper/Annex\\_IV\\_Berlin\\_Rules\\_on\\_Water\\_Resources\\_ILA.pdf](https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/legal_board/2010/annexes_ground_water_paper/Annex_IV_Berlin_Rules_on_Water_Resources_ILA.pdf)

Nonostante gli slanci iniziali degli anni 1955 (convenzione sulla regolazione del Lago di Lugano), 1972 (convenzione sulla lotta all'inquinamento) e 1986 (convenzione sulla pesca) e 1992 (navigazione che aveva abrogato la convenzione del 1923), successivamente il quadro convenzionale internazionale relativo all'uso dell'acqua nei rapporti bilaterali italo-svizzeri è rimasto inspiegabilmente fermo. Non vi è mai stato un ripensamento del quadro generale, né i

rispettivi poteri legislativi hanno aggiornato il quadro di coordinamento tra i diversi portatori di interesse e fattori che investono il lago, fiumi o navigazione, né il quadro operativo delle commissioni internazionali è stato aggiornato alle diverse convenzioni internazionali frattanto adottate. Convenzioni che non facevano altro che proporre modelli risolutivi relativi a possibili problemi di gestione che -progressivamente- emergevano a livello globale, come ora -purtroppo- anche nell'arco sub-alpino.

Relativamente ai comuni rivieraschi del Lago Maggiore, sia gli enti pubblici, sia i privati che usufruiscono del lago e che sono interessati alla misura oggetto della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, pare non siano stati preventivamente interpellati né consultati. Ciò vale anche per gli omologhi portatori di interesse svizzeri e ticinesi.

Ciò, nonostante la direttiva Europea 2007/60/CE relativa al quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (a sua volta è ispirata alla Convenzione di Helsinki del 1992 sulla protezione dei corsi d'acqua transfrontalieri), preveda una procedura di preventiva informazione e consultazione pubblica, non solo della Repubblica e Cantone del Ticino toccata dalla misura di accumulo artificiale di acqua (sebbene sperimentale), ma anche dei Comuni rivieraschi delle province piemontesi e lombarde del Verbano-Cusio-Ossola e Varese, toccate dalla decisione. Tale dovere di informazione è anche previsto dalla menzionata Convenzione di Aarhus, ratificata sia dalla Svizzera che dall'Italia.

Nonostante gli strumenti internazionali delle Nazioni Unite, approvati sia da Svizzera sia dall'Italia, consiglino l'adozione di convenzioni bilaterali di coordinamento, regolazione dei diversi settori attinenti all'acqua, ad oggi non sussistono strumenti normativi né organismi bilaterali di coordinazione, controllo, gestione, regolazione o protezione dell'acqua del Lago Maggiore né di prevenzione delle alluvioni ed esondazioni.

A titolo di paragone, sul bacino idrografico del fiume Reno, che scorre dalla Svizzera ai Paesi Bassi, vige la *Convenzione per la protezione del Reno*, del 1999, con sede a Coblenza in Germania e di cui la Svizzera fa parte, mentre su quello del Danubio vige la *Danube River Protection Convention*, 1994, con sede a Vienna. Entrambe erano nate quale effetto e reazione alla ratifica della convenzione di Helsinki del 1992 sulla protezione dei corsi d'acqua transfrontalieri.

*b) Excursus: in particolare, sulla regolamentazione internazionale italo - svizzera della navigazione interna subalpina*

Le disposizioni esistenti sulla navigazione del Lago Maggiore e del Lago di Lugano, risalenti al 1992, sono limitate ai due laghi e non si estendono alla navigabilità di canali e fiumi per raggiungere il mare Adriatico. Quale caso unico in Svizzera, e probabilmente non solo, sulla base della Convenzione del 1992 la Svizzera ha conferito l'esclusiva del servizio regolare di linea sul proprio specchio d'acqua ad un'impresa italiana munita di atto di concessione, nel caso la *Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL)*, dipendente direttamente dal Ministero delle Infrastrutture di Roma. Quale risultato, attualmente, a seguito della necessità di migliorare il servizio sulla parte elvetica del Lago Maggiore e di sgravare i costi di GGNL, la *Società di Navigazione di Lugano* viene ammessa quale prestatrice di servizio sullo specchio svizzero, senza che abbia però la possibilità di spostarsi e gestire passeggeri in Italia, neppure senza cabotaggio. Dal canto suo GGNL non si interessa particolarmente del trasporto internazionale passeggeri sul lago Maggiore, offerta -parzialmente- solo nei periodi estivi. Ne soffrono così l'economia e i contatti lacuali italo-svizzeri e transfrontalieri.

A titolo di paragone di navigazione, sul bacino idrografico del Reno vige la *Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno*, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868, tra il Granducato di Baden, la Baviera, la Francia, il Granducato di Hesse, i Paesi Bassi e la Prussia (la Svizzera vi fa parte), con la *Commissione centrale del Reno*, penta partita, con sede a Strasburgo (F) quale autorità di controllo. E ancora, la *Convention regarding the regime of navigation on the Danube* del 1948 e la rispettiva *Danube Commission*, con sede Belgrado, regola la navigazione sul Danubio.

Sul lago Maggiore, sussiste unicamente una *Commissione mista* prevista dalla Convenzione italo-svizzera sulla navigazione sul Lago Maggiore e di Lugano del 1992, che si limita a regolare il servizio di trasporto regolare di persone dell'impresa italiana munita di atto di concessione italiano, cui la Svizzera si è impegnata di rilasciare la concessione (unica) per il proprio bacino, ad esclusione dunque di qualsiasi altro concorrente.

Il sistema fluviale Lago Maggiore – Ticino – Po non è certamente tra i minori in rapporto europeo.

Dal profilo degli accordi internazionali, confrontando altri bacini fluviali europei, è tutt'ora privo di basi normative di coordinazione internazionale italo-svizzera.

L'Accordo di Ginevra sulle grandi idrovie d'importanza nazionale del 1996 prevede la classificazione quale idrovia dei canali ove sia possibile il transito di navi almeno di classe IV ovvero di 80 – 85 m di lunghezza e 9.5 m di larghezza. Da Cremona a Milano e da Milano al Lago Maggiore non è – ancora – possibile una navigazione idroviaria commerciale con navi di tale stazza.

Dalla Diga della Miorina fino a Milano le conche di navigazione esistenti raramente superano i 30 m di lunghezza e dunque natanti più lunghi non possono passare. Ciò non significa però che, per tale segmento, non possa essere ipotizzato di coordinare una navigabilità turistica e da diporto che si innesti poi nella esistente idrovia europea principale E 91 [*Canale Milano-Po*], *Po da Cremona a Volta Grimana e il canale Po-Brondolo*. In particolare, se si considera che l'Unione Europea cerca di stimolare l'utilizzo del trasporto idroviario interno, anche commerciale, essendo questo dal profilo ecologico più sostenibile di quello stradale e per certi aspetti anche di quello ferroviario.

Similmente agli elementi emergenti della regolazione delle acque, anche nel contesto della navigazione sussistono in Italia diversi organismi che concorrono allo sviluppo della Navigazione interna: manca però, a differenza degli altri grandi bacini imbriferi fluviali europei “una cabina di regia” convenzionale internazionale italo-svizzera.

Per comprendere quanto -talvolta- da parte svizzera il valore della possibilità di navigare dal lago Maggiore all'Adriatico venga ignorata, basti leggere nel sito intitolato “*Principali regolazioni lacuali*” del *Dipartimento federale dell'Ambiente* la scheda “*Regolazione del Lago Maggiore*”. Questa, relativamente alla diga della Miorina, indica che la diga “*Inoltre dispone di una piccola chiusa, la quale ha perso nel frattempo ogni sua funzione*”. La “piccola chiusa” senza alcuna funzione, in realtà è una conca di navigazione nuova, costruita nel 2005, e rappresenta la prima delle serie di chiuse che permetteranno -in futuro- di scendere dal Lago Maggiore a Milano e da lì fino Venezia. Un progetto al quale generazioni di entusiasti -italiani e svizzeri- hanno lavorato e lavorano tutt'ora.

Senza volere essere esaustivo, oltre alle competenze ministeriali governative ed amministrative italiane, regionali e provinciali dei territori interessati all'idrovia che, da Locarno e dal Lago Maggiore potrebbe permettere di navigare fino al mare Adriatico e Venezia, tra gli attori principali della navigazione interna d'Italia si possono annoverare:

- l'**Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)** di Parma, responsabile della sicurezza idraulica, del demanio idrico, della navigazione fluviale, gestione di conche di navigazione

del Po e delle sue aste principali – quali in fiume Ticino sub-lacuale dal ponte di ferro di Sesto Calende;

- il **Consorzio Est Ticino Villoresi** di Milano, che gestisce in Lombardia la -per ora- parziale navigabilità e le Conche di Navigazione operative del Naviglio Grande, Naviglio Pavese e Naviglio Martesana, un fitto reticolo idrico principale e minore, reticolo che comprende anche quello di competenza del Consorzio;
- L' **Unione Navigazione Interna Italiana (UNII)** con sede a Mira-Venezia, Associazione nazionale senza scopo di lucro che opera per il potenziamento, coordinamento e sviluppo della navigazione interna e fluvio-marittima in Italia, sia per turismo che trasporto merci;
- L' **Intesa Interregionale per la Navigazione Interna del fiume Po ed idrovie collegate**, sottoscritta dalle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, che svolge un coordinamento per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia;
- La **Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL)**, con base a Roma, è Ente Governativo istituito con Legge n.614/57 attraverso la quale il legislatore ha affidato ad un funzionario dell'Amministrazione dello Stato nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l'esercizio delle linee di navigazione. Quale principale armatore d'acqua dolce italiano, con circa cento navi offre la mobilità nei laghi Maggiore, di Garda e di Como.

### c) Conclusioni

Nonostante, da anni, diverse Convenzioni, anche delle Nazioni Unite, nei rapporti d'acqua tra Svizzera extracomunitaria ed Italia, risultino applicabili e raccomandino la costituzione di Convenzioni bilaterali ed organi misti convenzionali di discussione e cooperazione transfrontaliera, volti a prevenire ed evitare effetti ambientali avversi oltre il limite della propria giurisdizione, il quadro istituzionale bilaterale delle acque esistente tra Svizzera ed Italia è rimasto immutato da anni.

Eppure, il bacino imbrifero svizzero, innestato in quello del Lago Maggiore ed in seguito in quello del Po, ha dimensioni ed importanza idrologica non trascurabili, coinvolgendo oltre 670'000 abitanti dell'arco alpino e prealpino.

Le correlazioni tra le relative economie di invasi o utilizzi di corsi d'acqua per energia idroelettrica pre- peri- e sub- lacuali del Lago Maggiore, con quelli dell'economia irrigua, turistica, della navigazione, dell'equilibrio di ecosistema, anche per la vicina Italia, analogamente alla Svizzera, hanno un'importanza strettamente connessa con le funzioni del lago Maggiore e della sua gestione. L'attenzione suscitata dalla decisione recentemente adottata dall'Autorità di bacino Po sulla quota estiva del lago lo dimostra.

Nonostante il fatto che negli ultimi decenni siano emersi nuovi problemi di gestione delle acque nell'ecosistema alpino derivanti dalle variazioni climatiche, quali il riscaldamento estivo con maggiore evaporazione, anomalie di precipitazioni estreme, manifestazioni di alghe o schiume, problemi all'avifauna ed alla fauna ittica, che renderebbero necessarie nuove soluzioni ragionevoli, eque, armonizzate ed integrate che tengano conto in particolare anche del loro carattere transfrontaliero, in caso di attività che comportino o rischino di determinare un impatto transfrontaliero, gli strumenti di cooperazione sono rimasti quelli di decenni fa, senza adeguarne né adattare le competenze di negoziazione internazionali.

Ciò, nonostante le emergenze e le sfide che sempre più si manifestano, non solo nei rapporti transfrontalieri, bensì anche quali capacità e responsabilità interne della Repubblica Italiana e della Confederazione Svizzera di affrontare le sfide future, di prevenire, razionalmente, in maniera coordinata ed integrata le alluvioni ed esondazioni del lago, di garantire l'approvvigionamento di acqua e di energia idroelettrica alle proprie popolazioni pre-, peri- e sub-lacuali, nel rispetto storico, culturale e ambientale del lago.

Anche la Convenzione di navigazione sul Lago Maggiore -il più lungo d'Italia-, assieme a quella sul Lago di Ceresio, andrebbe rivista, aggiornandola, estendendola ed integrandola ai comparti fluviali del Ticino sub-lacuale e dei canali e Navigli lombardi, in modo da connettere la navigabilità del Lago Maggiore con il Po e, da lì, all'Adriatico e Venezia.

L'ulteriore capitolo dei centimetri d'innalzamento estivo del Lago Maggiore recentemente ipotizzato dall'autorità di Bacino del fiume Po, nonostante i suoi effetti – anche – transfrontalieri, a prescindere da cosa ciò poi rappresenterà nella pratica, purtroppo, evidenzia l'assenza di adeguati e coevi strumenti di coordinazione bilaterali, di collaborazione tecnica, pianificazione razionale e integrata internazionale, tra terre insubriche ticinesi-svizzere e lombardo-piemontesi italiane.

Niccolò Salvioni, Locarno, Lago Maggiore, Repubblica e Cantone del Ticino, Svizzera

20 gennaio 2021 / v2 - 19 marzo 2022 (con l'aggiunta di quattro disposizioni internazionali frattanto reperite) (I pensieri ivi esposti impegnano unicamente il redattore) - Where applicable, some rights reserved:

